REGOLAMENTO (CE) N. 1429/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 14 bis, paragrafo 7,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [3], in particolare l'articolo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, la concessione di qualsiasi restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 [5], ha fissato le modalità d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commisisone [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 836/95 [7], ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95 [9], ha fissato le modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che dette modalità vanno integrate da modalità specifiche per il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che la Commissione deve fissare i tassi della restituzione e i quantitativi massimi che possono beneficiare della restituzione, che tali fissazioni devono essere effettuate per periodo di assegnazione dei titoli di esportazione e che possono essere riesaminate in funzione della congiuntura economica;

considerando che, per garantire una gestione assolutamente accurata dei quantitativi da esportare, è opportuno esigere un titolo di esportazione che comporti la fissazione anticipata della restituzione; che è altresì opportuno subordinare il rilascio di siffatti titoli a un termine di riflessione ed indicare i dati che vanno comunicati alla Commissione nonché la metodologia da seguire per tale comunicazione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri designino i rispettivi organismi competenti per il rilascio dei medesimi;

considerando che è opportuno subordinare altresì il rilascio dei titoli alla costituzione di una cauzione e alla presentazione di una dichiarazione attestante che i prodotti sono ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità;

considerando che, entro i limiti di tolleranza, il quantitativo esportato che dà diritto al pagamento di una restituzione non può essere maggiore di quello per il quale è stato richiesto il titolo;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commisisone talune informazioni relative alle domande di titoli;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi della restituzione di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, per i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, sono fissati contestualmente ai quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli con fissazione anticipata della restituzione.

2. Le fissazioni di cui al paragrafo 1 vengono effettuate per periodo di assegnazione dei titoli.

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.
(3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.
(6) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 88 del 20. 4. 1995, pag. 1.
(8) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
(9) GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 1.

3. In caso di necessità, i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere riesaminati in funzione dell'andamento della produzione comunitaria e delle prospettive di esportazione.

Articolo 2

Gli Stati membri designano il(i) rispettivo(i) organismo(i) competente(i) per il rilascio dei titoli d'esportazione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 e ne informano la Commissione.

Articolo 3

1. I titoli con fissazione anticipata della restituzione vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri in vista della concessione di una restituzione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.

La domanda di titolo è accompagnata:

— dalla costituzione di una cauzione d'importo pari alla metà di quello della restituzione vigente, per l'esportazione di cui trattasi, il giorno della domanda;

— da una dichiarazione attestante che i prodotti da esportare sono stati ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 16, il codice del prodotto a 11 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87.

A richiesta dell'interessato, tale codice è sostituito da un altro dopo il rilascio del titolo, se il tasso della restituzione applicabile è lo stesso e se il codice corrisponde a un prodotto che si trova nella medesima categoria.

A norma dell'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, si intendono per categoria le classi di prodotti seguenti:

— uve secche del codice NC 0806 20;

— ciliegie temporaneamente conservate del codice NC 0812 10;

— pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, del codice NC 2002 10;

— frutta candite del codice NC 2006;

— frutta a guscio preparate, diverse dalle arachidi, del codice NC 2008 19;

— succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pri o superiore a 10° Brix, ma inferiore a 22° Brix;

— succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 22° Brix, ma inferiore a 33° Brix;

— succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 33° Brix, ma inferiore a 44° Brix;

— succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 44° Brix, ma inferiore a 55° Brix;

— succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 55° Brix.

3. Nella casella 22 è iscritta una delle seguenti menzioni:

— Restitución válida para ... *(cantidad por la que se haya expedido el certificado)* como máximo

— Restitutionen omfatter højst ... *(den mængde, licensen er udstedt for)*

— Erstattung gültig für höchstens ... *(Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)*

— Επιστροφή που ισχύει για ... *(ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό)* κατ' ανώτατο όριο

— Refund valid for not more than ... *(quantity for which licence issued)*

— Restitution valable pour ... *(quantité pour laquelle le certificat est délivré)* au maximum

— Restituzione valida al massimo per ... *(quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)*

— Restitutie voor ten hoogste ... *(hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)*

— Restituição válida para ... *(quantidade em relação à qual é emitido o certificado)*, no máximo

— Vientituki voimassa enintään ... *(määrä, jolle todistus on annettu)* osalta

— Bidrag som gäller för högst ... *(kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)*.

Articolo 4

1. La Commissione esamina, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, successivamente per ciascun giorno di presentazione delle domande, se i quantitativi totali chiesti in applicazione dell'articolo 3 superano il quantitativo di cui all'articolo 1,

— diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati rilasciati dei titoli con fissazione anticipata della restituzione, esclusi i titoli rilasciati per azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

— diminuito dei quantitativi per i quali sono state concesse restituzioni senza titolo in applicazione dell'articolo 2 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione;

— maggiorato dei quantitativi di cui all'articolo 5;

— maggiorato dei quantitativi che figurano sulle domande ritirate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo;

— maggiorato dei quantitativi per i quali dei titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati;

— maggiorato dei quantitativi non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

In caso di superamento, la Commissione fissa una percentuale di riduzione dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.

2. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché non siano state adottate entro tale termine misure specifiche contemplate al paragrafo 1.

3. La durata di validità dei titoli suddetti è di cinque mesi dalla data del rilascio.

4. In caso di fissazione di una percentuale di riduzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione della percentuale in parola. Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte.

5. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

Articolo 5

Alla fine di ciascun periodo di assegnazione dei titoli di cui all'articolo 1, i quantitativi non esauriti dell'insieme dei prodotti vanno eventualmente ad aggiungersi a quelli previsti per il periodo successivo, proporzionalmente ai quantitativi e/o alle spese inizialmente fissate per ciascun prodotto, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato.

Articolo 6

Gli Stati membri trasmettono via fax alla Commissione, conformemente al modello in allegato, il lunedì e il giovedì di ogni settimana e al più tardi alle ore 12 (ora di Bruxelles) una comunicazione nella quale figurano, ripartiti per giorno lavorativo, per singola categoria di prodotti e per ciascuna destinazione :

— i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli, con o senza fissazione anticipata della restituzione, ovvero, se del caso, la mancanza di domanda ;

— i quantitativi per i quali sono state concesse restituzioni senza titolo in applicazione dell'articolo 2 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87 ;

— i quantitativi per i quali le domande di titoli sono state ritirate nel caso contemplate all'articolo 4, paragrafo 4 ;

— i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati ;

— i quantitativi non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88,

fino all'ultimo giorno lavorativo che precede la comunicazione.

I quantitativi in parola sono ripartiti a seconda che riguardino o no le azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 7

La concessione di una restituzione a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 esclude la concessione di una restituzione a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del medesimo regolamento, e viceversa.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1995.

Tuttavia, l'articolo 6 si applica a decorrere dal 29 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

FORMULARIO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PREVISTI ALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1429/95

Stato membro :

Data di presentazione delle domande :

(in chilogrammi netti)

Prodotto	Destinazione	Domande di titoli		Esportazioni senza titolo		Domande ritirate		Titoli non utilizzati		Quantitativi non utilizzati	
		aiuto alimentare (GATT)	altri	aiuto alimentare (GATT)	altri	aiuto alimentare (GATT)	altri	aiuto alimentare (GATT)	altri	aiuto alimentare (GATT)	altri